



La Mediazione Tributaria

L'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017, novella gli istituti de "Il reclamo e la mediazione". Una sorta di presa di coscienza del legislatore che le misure di contrasto dell'evasione e delle frodi tributarie possano trovare rinnovata efficacia grazie al dialogo e alla collaborazione reciproca con i contribuenti. L'obiettivo è quello di incentivare la "compliance fiscale", intesa quale adempimento spontaneo alle obbligazioni tributarie, con conseguente riduzione dei rinvii alla fase contenziosa.

In particolare occorre sottolineare come il reclamo sia la "conditio sine qua non" per la presentazione di una proposta di mediazione e come costituisca condizione di procedibilità in Commissione Tributaria per le "controversie minori" (valore non superiore a 50mila Euro).

Esso consiste nella richiesta di riesame presentata dal contribuente o suo rappresentante rispetto ad un atto emesso dall'Amministrazione Finanziaria. La proposta di mediazione, invece, è un istituto (facoltativo e contenuto nel reclamo) volto a definire la controversia in via amministrativa.

In particolare, la mediazione tributaria può avere ad oggetto i seguenti atti:

- avvisi di accertamento
- avvisi di liquidazione
- provvedimenti che irrogano sanzioni
- iscrizioni a ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- cartelle di pagamento
- fermi di beni mobili registrati (ad es. su auto o motoveicoli)
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili
- ogni altro atto per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Va altresì considerato che i predetti atti possono essere emessi dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli Enti territoriali.

Il procedimento di mediazione tributaria può avere differenti esiti: l'Ente che ha emesso l'atto impugnato può respingere la richiesta di mediazione; può, in alternativa accogliere l'istanza di mediazione avanzata dal contribuente ritenendola fondata e condivisibile; oppure può formulare d'ufficio una propria proposta di mediazione diversa da quella avanzata dal contribuente.

I criteri di valutazione ai quali deve ispirarsi l'Amministrazione Finanziaria al fine di decidere in ordine alla proposta di mediazione avanzata dal contribuente sono: l'eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito positivo (raggiungimento dell'intesa) viene sottoscritto un accordo di mediazione che si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute (anche con rateizzazione).

Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione di perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

In caso di mancato accordo, invece, il contribuente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione, potrà procedere ad iscriverlo a ruolo il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.

La procedura di mediazione tributaria prevede, in ogni caso, importanti benefici per il contribuente.

Infatti, con la semplice presentazione dell'istanza e indipendentemente dall'esito della stessa, è prevista la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto oggetto di mediazione per 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso contenente l'istanza di mediazione. Se, però, l'accordo di mediazione non si perfeziona, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. Quando il procedimento, invece, si conclude con esito positivo il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate che saranno dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

La differenza principale tra mediazione civile e tributaria che, per altro, rappresenta a parere dello scrivente la principale criticità è che il legislatore ha concepito l'istituto demandando alla stessa Amministrazione Finanziaria (organo che emette l'atto impositivo) la funzione di "mediatore", in una fase prodromica all'istituzione del giudizio che nasce con l'obiettivo di snellire il peso del contenzioso. Sono del parere che è imprescindibile la terzietà del giudicante.

Contributo offerta dal Dr Giulio Verdolino